



Tribunale di Sorveglianza Distrettuale di Torino

Via Bologna n. 47 - 10100 Torino
(Tel. 011/432.78.01 - 432.78.59 - Fax 011/432.78.26)

Prot. n. 350/2013/S
Allegati n. 1

Torino, li

22 FEB 2013

Alle ASL e Aziende Ospedaliere
della Regione Piemonte

Alla Azienda USL
della Regione Valle d'Aosta

All'Ordine dei Medici
della Regione Piemonte

All'Ordine dei Medici
della Regione Valle d'Aosta

All'Ordine degli Psicologi
della Regione Piemonte

All'Ordine degli Psicologi
della Regione Valle d'Aosta



All'Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Piemonte

All'Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Valle d'Aosta

All'Università degli Studi di Torino

All'Università degli Studi del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro

All'Università della Valle d'Aosta

Oggetto: Bando per la nomina o la conferma degli Esperti del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Triennio 2014-2016.

Si trasmette, in allegato, copia del bando per la nomina o la conferma degli Esperti del Tribunale di Sorveglianza di Torino per il triennio 2014-2016, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del bando stesso, con preghiera di darne idonea diffusione onde permettere al maggior numero di professionisti possibile l'accesso alla suddetta nomina.

Si informa che il numero di posti di esperto previsto nell'organico di questo Tribunale di Sorveglianza è di trenta.

Così come statuito dall'art. 4 dell'allegato bando, i termini per la presentazione delle domande decorrono dall'11 marzo 2013 al 10 aprile 2013; le modalità di presentazione delle domande sono evidenziate nel medesimo art. 4 che si richiama integralmente.



Il Presidente
Dott. Marco Viglino

3-2 19:06

L.Ci

Com Roma 14/02/2013
Protocollo P.3058/2013

13-2 19:04

B.C.O.

BANDO PER LA NOMINA O LA CONFERMA DEI ESPERTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

TRIENNIO 2014-2016

Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a esperto del tribunale di sorveglianza per il triennio 2014-2016 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede il tribunale per il quale è proposta la domanda;
- c) esercizio dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica e psichica;
- e) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
- f) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- g) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e integrazioni.

Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 3) nonché di apposita informativa del prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 5, comma 2). L'istante deve, inoltre, essere un "professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche" (articoli 70, comma 4, e 80, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina. La qualità di esperto non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'attributo di "professionista" lo rende, di fatto, imprescindibile, almeno di norma. Quanto agli "esperti in servizio sociale", ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio. L'affiancamento dei termini "professionista" ed "esperto" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

Art. 2

Limiti di età

1. Per la nomina a esperto del tribunale di sorveglianza è necessario avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2013.
2. L'esercizio delle funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare

3-2 19:06

L.Ci

Roma 14/02/2013
Protocollo P 3058/2013

13-2 19:04

B.CO.

periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2013, il settantaduesimo anno di età.

Art. 3

Conferma nell'incarico

1. Gli esperti del tribunale di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status degli esperti di sorveglianza per il triennio 2014-2016.
2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):
 - a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del presidente del tribunale di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma;
 - b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali;
 - a) per i trienni successivi al terzo anche non consecutivo - e sempre dopo il periodo di decantazione di cui al successivo comma 4 -, la conferma è possibile, previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza acquisita dal magistrato onorario ovvero al fine di garantire l'opportuno pluralismo di competenze specialistiche.
3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.
4. In caso di cessazione dall'incarico, l'esperto di sorveglianza può essere nominato presso il medesimo ufficio dopo una pausa di tre anni.

Art. 4

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di sorveglianza deve essere presentata tra l'11 marzo e il 10 aprile 2013.
2. La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it <<http://www.csm.it/>>) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, al tribunale per il quale la domanda è proposta.
3. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 1, del presente bando di concorso.

-2 19:06

Roma 14/02/2013
Protocollo P 3058/2013

13/2 19:04

B.CO.

4. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegati, a pena d'inammissibilità:
- a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di esperto del tribunale di sorveglianza come previste dall'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status degli esperti di sorveglianza per il triennio 2014-2016 (mod. B);
 - c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta, a non svolgere consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod. C).
5. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 3, specificando:
- i titoli di studio posseduti;
 - le attività svolte;
 - la partecipazione a corsi e seminari;
 - le pubblicazioni effettuate.
6. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.
7. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l'inammissibilità della domanda.

Art. 5

Procedimento di nomina o di conferma

Obblighi dei presidenti degli uffici e dei consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i presidenti dei tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., etc...), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.
2. Una volta pervenute le domande, il presidente del tribunale di sorveglianza acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione, una commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati.
Delle riunioni della commissione è redatto apposito verbale.
3. Ai fini della predetta valutazione è consentito procedere anche attraverso attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutarne l'opportunità anche mediante colloqui.

13-2 19:06

L.C.I.

Com.	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3058/2013

13-2 19:04

B.C.O.

4. La Commissione di cui al comma 2 predispone:
- l'elenco degli esperti per i quali si chiede la conferma nell'incarico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della circolare relativa a nomina e status degli esperti di sorveglianza approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 5 maggio 2010 (all. 1);
 - l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma (all. 2);
 - l'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresì, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria;
 - una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze (all. 3).

L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresì, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria.

5. Entro il 12 maggio 2013 i presidenti dei tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate con gli elenchi di cui al comma precedente, con i verbali delle riunioni della commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.
6. I consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il 13 giugno 2013.
7. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti dei tribunali di sorveglianza e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

- Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti da coloro che hanno presentato domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di sorveglianza sono raccolti e trattati dal tribunale di sorveglianza, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.
- Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
- I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.
- L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché quello di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
- Il Consiglio superiore della magistratura e i consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i presidenti dei tribunali di sorveglianza sono responsabili del trattamento dei dati personali.

13-2 19:06


L.C.I.

Esam	Roma	14/02/2013
	Protocollo	P 3058/2013

13-2 19:04

B.CO.

Art. 7
Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status degli esperti di sorveglianza per il triennio 2014-2016."

SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

